



Bruxelles, 23 gennaio 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che l'accordo di recesso¹ preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) ("data del recesso")². Il Regno Unito diventerebbe allora un "paese terzo"³.

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione europea e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale accordo di recesso, si richiama l'attenzione di tutti gli allevatori di cui all'articolo 2, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tener conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo.

Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di recesso, le norme dell'Unione nel settore del regolamento (UE) 2016/1012 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, non si applicheranno più al Regno Unito dalla data del recesso. Le conseguenze nei vari settori della riproduzione animale saranno, in particolare, le seguenti:

¹ I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono tuttora in corso.

² A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data successiva.

³ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

⁴ Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale ("regolamento sulla riproduzione degli animali") (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66).

- a decorrere dalla data del recesso, gli enti selezionatori e gli enti ibridatori del Regno Unito non figureranno più negli elenchi di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1012;
- a decorrere dalla data del recesso, gli animali riproduttori di razza pura e i suini ibridi riproduttori, o i discendenti ottenuti dal relativo materiale germinale, accompagnati da un certificato zootecnico a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 della Commissione⁵ rilasciato da un organismo di allevamento nel Regno Unito, potranno essere iscritti nei libri genealogici o registrati nei registri suini ibridi istituiti negli Stati membri dell'UE a 27 (cioè l'Unione europea senza il Regno Unito), se l'organismo di allevamento figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012;
- gli allevatori i cui animali riproduttori sono iscritti in libri genealogici istituiti da enti selezionatori, o registrati in registri ibridi istituiti da enti ibridatori, riconosciuti nel Regno Unito possono valutare l'opportunità di iscrivere o di registrare tali animali prima della data del recesso (anche) nei pertinenti libri genealogici e registri ibridi istituiti per la stessa razza o lo stesso incrocio in uno Stato membro dell'UE a 27;
- gli equidi importati dal Regno Unito in uno Stato membro dell'UE a 27 dopo la data del recesso saranno identificati, come gli equidi importati da altri paesi terzi, conformemente agli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2015/262 della Commissione⁶.

Il sito web della Commissione sulla zootecnia⁷ riporta informazioni generali sulla riproduzione animale e informazioni specifiche sulle organizzazioni di allevamento e sulle associazioni di allevatori approvate che si occupano della tenuta di libri genealogici di diverse razze.

Il sito web della Commissione sull'identificazione degli equini⁸ riporta informazioni generali su questo tema e informazioni specifiche sugli organismi che rilasciano i documenti di identificazione degli equidi.

Se necessario, tali pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale Salute e sicurezza alimentare

⁵ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 della Commissione, del 10 aprile 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale (GU L 109 del 26.4.2017, pag. 9).

⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) (GU L 59 del 3.3.2015, pag. 1).

⁷ https://ec.europa.eu/food/animals/zootecnics/legislation_en

⁸ https://ec.europa.eu/food/animals/identification/equine_en